

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1879-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3064)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Portogallo per evitare le doppie imposizioni fiscali chiude, insieme a quella, anch'essa all'esame del Senato, tra Italia e Lussemburgo, la regolamentazione internazionale in campo europeo in questo settore.

La struttura di questo accordo ripete il modello dell'OCSE ma alcune clausole convenzionali favoriscono le tesi e le richieste sostenute dal Portogallo, in analogia con quanto già stabilito nelle convenzioni stipulate dallo stesso Portogallo con gli altri paesi della Comunità.

Una particolare osservazione merita la concessione in favore del Portogallo della « imputazione speciale per sgravio d'imposta » (*matching credit*) che è normalmente riservata ai paesi considerati in via di sviluppo. L'Italia si riserva però di richiedere l'applicazione bilaterale del *matching credit* in relazione all'evolversi delle situazioni economiche e sociali.

La Commissione affari esteri, nell'esprimere unanime giudizio positivo, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 28 della Convenzione stessa.